

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 982 del 17 giugno 2014

**Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i nuovi requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, già approvati con D.G.R. 8 novembre 2011 n. 1807.

La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Maria Luisa Coppola riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria", con la D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 la Giunta Regionale ha definito, fra l'altro, i requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre.

I requisiti di carattere igienico-sanitario e formativi erano stati definiti da un gruppo tecnico regionale costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e da un rappresentante della Direzione Urbanistica (oggi Sezione Urbanistica).

Trattandosi di ambiti disciplinati dalla normativa regionale in materia funeraria che non riguardano solo aspetti sanitari ma anche aspetti legali, attinenti alla disciplina del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali e l'Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione era stato costituito presso la Direzione Affari Legislativi (oggi Sezione Affari Legislativi) un apposito tavolo di lavoro istituzionale. Al tavolo di lavoro i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo documento proposto dal gruppo tecnico, anche alla luce della nuova normativa in materia di semplificazione, dettando disposizioni su aspetti non attinenti all'attività igienico-sanitaria svolta sul territorio dalle Aziende Ulss.

Il documento conclusivo era stato presentato dalla Direzione Prevenzione (oggi Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica) alle Associazioni di categoria nel corso di un incontro avvenuto il 16 maggio 2011 e con il coinvolgimento delle altre Direzioni Regionali. A seguito di tale incontro le stesse Associazioni avevano presentato alcune osservazioni e proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale, di concerto con la Direzione Affari Legislativi.

Il 28 novembre 2013 sono scaduti i termini per l'adeguamento ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre per tutte quelle imprese che al 24 marzo 2010 (data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2010) esercitavano l'attività funebre. La D.G.R. n. 1807/2010 prevede la presentazione, anche per queste imprese, di una istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente.

A tale riguardo sono pervenute, da parte dei Comuni e delle imprese funebri interessate, numerose richieste di chiarimento in ordine sia alla capacità dell'impresa di dimostrare la disponibilità continuativa dei quattro operatori funebri previsti dalla D.G.R. n. 1807/2010, sia alla procedura amministrativa per l'autorizzazione, anche alla luce della modifica dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, che prevede l'introduzione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Sono pervenute, inoltre, segnalazioni di modalità applicative difformi, spesso in contrasto, sul territorio regionale.

Tali richieste sono state trasmesse alla Direzione Affari Legislativi che, a riscontro delle stesse, ha esposto le proprie considerazioni con le note prot. n. 267321 del 08/06/2012, prot. n. 267364 del 08/06/2012 e, più recentemente, con la nota prot. n. 438817 del 14/10/2013. Le suddette note sono state inoltrate dalla Direzione Prevenzione ai Comuni e alle Associazioni di categoria.

In data 26/11/2013 è stato promosso un incontro, coordinato dalla Direzione Affari Legislativi, con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori funebri e le Sezioni regionali Industria e Artigianato e Prevenzione e Sanità Pubblica,

per chiarire le più significative problematiche inerenti la materia, anche alla luce delle intervenute modifiche alla contrattualistica del settore. A seguito degli accordi intercorsi durante tale incontro, le imprese funebri hanno successivamente fatto pervenire alla Direzione Affari Legislativi le proprie osservazioni.

Acquisiti i contributi degli operatori del settore dalla Direzione Affari Legislativi, le sezioni regionali interessate hanno attentamente valutato le osservazioni pervenute e formulato le proprie considerazioni nel corso dell'incontro del 30/12/2013.

A seguito delle proposte pervenute da tutte le Sezioni, è stato elaborato il documento "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - DISPOSIZIONI APPLICATIVE", contenuto all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Ritenuto pertanto necessario, sentite tutte le parti interessate, revisionare la D.G.R. 8 novembre 2011 n. 1807, con il presente provvedimento si propone l'approvazione del documento contenuto all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**RICHIAMATI** i principi costituzionali ed in particolare l'art. 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge Regionale n. 1/1997 e l'articolo 4 della L.R. n. 54/2012;

**VISTA** la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 " Norme in materia funeraria";

**VISTA** la D.G.R. 27 luglio 2010, n. 1909 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione";

**VISTA** la D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2";

**VISTE** le note prot. n. 267321 del 08/06/2012, n. 267364 del 08/06/2012 e n. 438817 del 14/10/2013.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'**Allegato "A"** - "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - DISPOSIZIONI APPLICATIVE" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, elaborato dal gruppo regionale costituito per esaminare tutti gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa;
3. di revocare la precedente D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2", in quanto integralmente sostituita dal presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alla diffusione del presente atto alle Aziende Sanitarie, Associazioni di categoria e Comuni;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



**Disposizioni applicative  
della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”**

Le presenti disposizioni sono state elaborate dal Gruppo Regionale composto dalla Sezione Affari Legislativi, dalla Sezione Industria e Artigianati e dalla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, posto che tutti gli aspetti presi in considerazione dalla L.R. n. 18/2010 non riguardano solo aspetti sanitari ma anche aspetti legali, attinenti alla disciplina del commercio e dell'artigianato.

**REQUISITI DELLA CASA FUNERARIA**

*(Art. 2, comma 2, lettera c)*

L'articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce “casa funeraria” la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 18/2010 le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. locali, preferibilmente ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
  - a. accogliimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
  - b. esecuzione dei trattamenti consentiti;
  - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
  - d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
  - e. celebrazione del commiato;
2. ulteriori locali richiesti:
  - a. servizi igienici per il personale
  - b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto
  - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
3. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
4. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
5. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi

locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

6. impianto di illuminazione di emergenza;
7. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
8. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:
  - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
  - umidità relativa 60% (± 5%);
  - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
  - a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
  - b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
  - c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

### **REQUISITI DELLA SALA DEL COMMiato**

*(Art. 2, comma 2, lettera c)*

L'articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con la

comunicazione di cui al comma precedente.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

### **REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI**

*Art. 2, comma 2, lettera d)*

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle presenti disposizioni.

### **REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

*Art. 2, comma 2, lettera e)*

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art.5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e di pubblica sicurezza. Con l'autorizzazione comunale l'impresa è tenuta ad assicurare in forma congiunta l'espletamento delle prestazioni puntualmente elencate nell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 18/2010.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre di cui sopra, nel caso di apertura di una nuova sede in un territorio comunale diverso da quello ove insiste la sede (commerciale) autorizzata, sarà tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione. Detto Comune, per l'effetto, non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre ma limitarsi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in base alle proprie previsioni

specifiche in materia e relativamente alla sola nuova sede, senza dunque tornare ad occuparsi della verifica sull'idoneità dell'impresa all'esercizio dell'attività funebre ai sensi della normativa regionale.

Ciascuna sede deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività.

Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010.

Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale.

Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione. In via alternativa le operazioni di pulizia e di sanificazione del mezzo di trasporto funebre possono essere effettuate presso strutture specializzate adeguatamente attrezzate diverse dalla rimessa purché garantite attraverso contratti di fornitura di durata e contenuto idoneo ad assicurare in via continuativa l'espletamento del servizio.

La disponibilità del mezzo di trasporto funebre e della rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione può essere assicurata secondo un valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo e della rimessa attrezzata, ad esempio anche per mezzo di contratti di locazione, fornitura, leasing, comodato, ecc. Tale disponibilità potrà essere garantita anche attraverso consorzi o centri servizi abilitati all'attività funebre, con contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune dovrà verificare che la prevista disponibilità continuativa, venga assicurata attraverso rapporti di lavoro disciplinati dalla legislazione statale attualmente vigente, in particolare il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30*" e dalla contrattazione collettiva di categoria riguardanti il personale dipendente da imprese funebri.

Spetta dunque all'impresa che propone domanda di autorizzazione autocertificare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro in tutte le forme indicate dal precedente capoverso o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici (a titolo esemplificativo, il socio lavoratore, l'associato in partecipazione, ecc.) per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente, in ogni circostanza, di un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività e del numero adeguato di operatori formati.

In particolare, l'impresa funebre dovrà dimostrare la capacità di disporre di almeno quattro operatori durante tutto lo svolgimento del servizio funebre (dal prelievo del feretro, alla cerimonia religiosa o civile, all'arrivo al luogo di sepoltura).

Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2010.

Il Comune autorizzante, che ai sensi dell'articolo 53, comma 5, della legge regionale n. 18/2010 vigila sulla sicurezza dell'esercizio dell'attività funebre, è chiamato a verificare i requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e che il concreto esercizio di tale attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di autorizzazione mediante deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso di tali requisiti. Qualora, il Comune autorizzante accerti l'inesistenza dei requisiti sopra indicati o che in concreto l'attività funebre non è svolta in conformità a quanto dichiarato, revocherà il provvedimento in questione.

I corsi di formazione per i soggetti esercenti attività funebre sono svolti da organismi di formazione accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" riconosciuti dalla Direzione regionale Formazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

La durata minima della formazione teorica di base per il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate.

Il corso deve trattare temi di Medicina Legale (minimo 5 ore), Igiene Pubblica (minimo 5 ore), Medicina del Lavoro e norme di legge connesse (minimo 5 ore) secondo il programma allegato.

Al termine del corso e previo superamento di un test di verifica dell'apprendimento viene rilasciata attestazione di partecipazione, una copia della quale inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

### **CARATTERISTICHE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI**

*(Art. 2, comma 2, lettera f)*

Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della legge regionale n. 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della legge regionale 18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della DGR n. 2051 del 03/07/2007.

La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restanti i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.